

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2021

**che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli adeguamenti dei coefficienti del fattore K «flusso di negoziazione giornaliero» (K-DTF)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il flusso di negoziazione giornaliero (DTF) è calcolato sulla base del volume delle transazioni. Le circostanze che determinano volumi di negoziazione più elevati possono pertanto costringere le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, compresi i market maker, a ridurre le loro attività di negoziazione. Ciò potrebbe comportare un rischio di riduzione della liquidità del mercato, con potenziali rischi per la stabilità finanziaria. Di conseguenza, a seguito di tali circostanze, i coefficienti del K-DTF dovrebbero essere adeguati in modo da non disincentivare le attività di negoziazione. Se le circostanze determinano un volume di negoziazione inferiore, tali considerazioni non si applicano e, di conseguenza, gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF dovrebbero basarsi unicamente sui volumi delle negoziazioni che si verificano nei periodi di elevata volatilità.
- (2) Qualora in situazioni di stress del mercato i requisiti relativi al K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria, il coefficiente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere adeguato in modo da essere inferiore a quello indicato nella tabella 1 di tale articolo, al fine di evitare di rendere il K-DTF un disincentivo alla negoziazione.
- (3) Dato che l'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 fa riferimento alle situazioni di stress del mercato di cui al regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione <sup>(2)</sup>, l'inizio e la fine delle situazioni di stress del mercato dovrebbero essere in linea con l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/578 relativo all'individuazione delle situazioni di stress del mercato da parte di una sede di negoziazione.

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

- (4) Ai fini del calcolo del K-DTF adeguato, le situazioni di stress del mercato dovrebbero riguardare i casi in cui le variazioni a breve termine del volume e del prezzo di negoziazione hanno un impatto significativo per il calcolo del K-DTF. Poiché le situazioni di stress del mercato possono durare per un periodo indeterminato, compresi periodi di pochi minuti, i coefficienti adeguati dovrebbero essere in grado di riflettere il valore del flusso di negoziazione giornaliero che si verifica in periodi di durata diversa.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (6) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Adeguamenti dei coefficienti del K-DTF

1. Gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF di cui alla tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, qualora, in situazioni di stress del mercato di cui al regolamento delegato (UE) 2017/578, i requisiti relativi al K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, sono determinati utilizzando la seguente formula:

a) per il coefficiente del K-DTF — operazioni a pronti:

$$C_{adj} = C * (DTF_{excl}/DTF_{incl})$$

dove:

$C_{adj}$  = coefficiente adeguato

$C$  = coefficiente di cui alla tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033

$DTF_{excl}$  = il DTF delle operazioni a pronti misurato a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033, escluso il valore di operazioni a pronti avvenute in situazioni di stress del mercato di cui all'articolo 2; e

$DTF_{incl}$  = il DTF delle operazioni a pronti misurato a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il valore di operazioni a pronti che si verificano in situazioni di stress del mercato di cui all'articolo 2;

b) per il coefficiente del K-DTF — derivati:

$$C_{adj} = C * (DTF_{excl}/DTF_{incl})$$

dove:

$C_{adj}$  = coefficiente adeguato

$C$  = coefficiente di cui alla tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

$DTF_{excl}$  = il DTF dei derivati misurato a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033, escluso il valore di negoziazioni di derivati avvenute in situazioni di stress del mercato di cui all'articolo 2; e

$DTF_{incl}$  = il DTF dei derivati misurato a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033, compreso il valore delle negoziazioni di derivati che si verificano in situazioni di stress del mercato di cui all'articolo 2.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

Il calcolo di DTfexcl include solo il valore del flusso di negoziazione giornaliero relativo a strumenti finanziari o ai sottostanti di strumenti finanziari negoziati in un segmento di negoziazione all'interno della sede di negoziazione pertinente nel corso di un evento per il quale la sede di negoziazione ha ritenuto che si verifichi una situazione di stress del mercato.

#### *Articolo 2*

##### **Situazione di stress del mercato**

Ai fini dell'articolo 1, per «situazione di stress del mercato» si intende una situazione in cui sono soddisfatti i parametri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/578 e in cui le condizioni di stress del mercato determinano un aumento dei volumi di negoziazione.

L'ora di inizio e di fine di una situazione di stress del mercato è l'ora che la sede di negoziazione ha individuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/578.

#### *Articolo 3*

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---